



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 – 18 MARZO 2026

Riunione dell'11 Marzo 2026

70.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- Sig. **B. V.**- Allenatore della S.S. ASD PALLAVOLO CUNEO
- Sig. **T. F.** - Allenatore della S.S. ASD PALLAVOLO CUNEO
- S.S. **ASD PALLAVOLO CUNEO** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. V. B.**, *in qualità di allenatore tesserato con la A.S.D. Pallavolo Cuneo, per violazione degli artt. artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver utilizzato espressioni offensive e diffamatorie nei confronti del Sig. D. A., Giudice di gara dell'incontro di Prima Divisione Femminile tra Queen Touch Pallavolo Cuneo e Lab Travel Cuneo, del giorno 5 dicembre 2025, in un post scritto all'interno del proprio profilo Facebook e del seguente tenore letterale: "da un arbitro che fa il refertista di Serie A non mi aspetto errori del genere. Qui scatta la malafede.... sbagli clamorosamente un punto dentro (dopo aver per tutta la partita fischiato a senso unico) e dai un rosso diretto alla giocatrice che si lamenta (il giallo lo avevi finito?).... Sei un malato di protagonismo, ecco cosa sei.... Ribadisco quello che ti ho detto uscendo... se non sai arbitrare, ma vuoi comunque dare il tuo contributo alla pallavolo, limitati a fare l'abbonamento a volleyball.word";*



- **Sig. F. T.**, in qualità di allenatore tesserato con la *A.S.D. Pallavolo Cuneo*, nato a Cuneo il 26 novembre 1983, per violazione degli artt. artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver utilizzato espressioni offensive nei confronti del Sig. D. A., Giudice di gara dell'incontro di Prima Divisione Femminile tra *Queen Touch Pallavolo Cuneo* e *Lab Travel Cuneo*, del giorno 5 dicembre 2025, nel proprio commento, relativo al post dell'indagato Sig. V. B., del seguente contenuto letterale "Parole sante... passano gli anni ma gli arbitraggi a senso unico verso i soliti noti non cambieranno mai..", nonché a carico della

- **A.S.D. PALLAVOLO CUNEO** in persona del Presidente p.t., per violazione degli artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata ai predetti tesserati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione dell'11.12.2025 inviata alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti, con la quale quest'ultimo segnalava la pubblicazione sui social network di post e commenti diffamatori.

Nello specifico si trattava:

- di un *post* scritto sul proprio profilo *Facebook* dall'indagato Sig. B. V., tesserato con l'A.S.D. Pallavolo Cuneo, all'interno del quale venivano utilizzate espressioni offensive e diffamatorie nei confronti del direttore di gara dell'incontro svoltosi il 5 dicembre 2025 fra la squadra allenata dall'indagato, la *Queen Touch Pallavolo Cuneo* e la *Lab Travel Cuneo*, relativa al campionato territoriale di Prima Divisione Femminile;
- di un successivo commento dell'altro indagato, Sig. T. F., anch'esso tesserato con il già menzionato sodalizio *Queen Touch Pallavolo Cuneo*, con il quale, condividendo le espressioni del primo, qualificava l'arbitraggio come parziale.



Con atto del 07 Gennaio 2026 la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini, seguita dal deferimento del 22 gennaio 2026 (R.G. N. 50/2025-26), con cui la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti degli incolpati, come in precedenza indicati; il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 11 Marzo 2026.

A tale udienza sono stati presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Fulvia Finotti, che ha chiesto la sanzione della sospensione per 6 mesi da ogni attività federale sia per il Sig. B. V., sia per il Sig. T. F. e la multa di € 300,00 a carico del sodalizio, nonché il Sig. B. V., il Sig. T. F., il Sig. B. D., Presidente dell'A.S.D. PALLAVOLO CUNEO che hanno ribadito quanto già espresso in fase istruttoria, richiamando le proprie rispettive memorie.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza dei fatti contestati ai tesserati B. V. e T. F., peraltro non contestati neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

La costante giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.



La diffusione e la pubblicazione di commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine: la libertà di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.

Per quanto concerne il Sig. B. V. non vi è dubbio che il commento sia stato postato dall'incolpato, alla luce delle dichiarazioni confessorie da quest'ultimo rese e dalla totale insussistenza di chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Dall'esame dei documenti trasmessi (*screenshots* delle "pubblicazioni" menzionate), emerge, oggettivamente, il tenore offensivo e diffamatorio delle espressioni utilizzate dal tesserato Sig. B.V., quali ad esempio *"da un arbitro che fa il refertista di Serie A non mi aspetto errori del genere. **Qui scatta la malafede.... sbagli clamorosamente un punto dentro (dopo aver per tutta la partita fischiato a senso unico) e dai un rosso diretto alla giocatrice che si lamenta (il giallo lo avevi finito?).... Sei un malato di protagonismo, ecco cosa sei.... Ribadisco quello che ti ho detto uscendo... se non sai arbitrare, ma vuoi comunque dare il tuo contributo alla pallavolo, limitati a fare l'abbonamento a volleyball.word"***.

Analogamente irrispettoso appariva il commento sottostante al detto post, scritto dall'altro indagato Sig. T. F. del seguente tenore: *"Parole sante... passano gli anni ma **gli arbitraggi a senso unico verso i soliti noti non cambieranno mai..**"*, nel quale è evidente l'accusa al direttore di gara di un arbitraggio diretto a favorire la squadra avversaria.

La costante giurisprudenza ha, infatti, più volte sostenuto che contribuire alla diffusione di un contenuto diffamatorio implica, comunque, una responsabilità, se tale attività implichi un'adesione al contenuto diffamatorio, allo scopo di danneggiare ulteriormente la vittima.

Nella fattispecie il commento del Sig. T. F. a quello dell'altro incolpato, Sig. B. V., contiene espressione denigratorie riguardo al direttore di gara, aumentando la portata lesiva del post originale; I commenti dei



tesserati incolpati non sono, infatti, finalizzati ad intavolare un dialogo sereno, travalicando, invece, i limiti di contenenza del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Pacifica è la portata denigratoria delle espressioni utilizzate da entrambi gli incolpati, visti i termini utilizzati e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione: i commenti in questione offendono la dignità professionale dell'arbitro, ledendone la reputazione ed infondono il dubbio che la condotta di quest'ultimo abbia potuto inficiare la legittimità del risultato della gara in questione, a danno e/od a vantaggio di una o dell'altra compagine sportiva.

Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'individuazione del destinatario dell'offesa.

Nel caso in esame non vi sono dubbi di sorta sull'identità dell'arbitro oggetto del commento postato dagli incolpati: come anche sottolineato nell'esposto dal Presidente del C.T. Cuneo - Asti, l'individuazione dell'arbitro destinatario delle espressioni offensive, nella persona del Sig. D. A., poteva essere immediatamente rilevata, in quanto, dopo l'invio del risultato, la piattaforma *Fipavonline* pubblica anche il nome del direttore di gara.

Nella memoria depositata nel corso della fase istruttoria il Sig. B, V. ha riconosciuto la paternità del commento ed ha ammesso essersi trattato di un errore; lo stesso ha tentato di attenuare la portata offensiva del proprio commento, sostenendo che non vi fosse esplicitato il destinatario, ammettendone, però, la possibile desunzione *aliunde*.

Il detto incolpato esprimeva, comunque, il proprio rammarico per quanto accaduto, mostrando una sorta di "ravvedimento operoso" nell'atto di rimozione del proprio commento, la cui visibilità restava limitata soltanto all'incolpato, non appena informato dal proprio Sodalizio dell'avvio dell'indagine da parte della Procura Federale, assicurando di volersi astenere, quanto meno per il futuro, da analoghi comportamenti. Sempre nel corso dell'istruttoria, l'altro indagato, Sig. T. F., avanzava le proprie scuse per quanto accaduto, frutto di un momento di sconforto, promettendo di astenersi da qualsiasi comportamento recidivante.



Ne consegue che la responsabilità degli incolpati risulta accertata e che il loro comportamento sia, dunque, sanzionabile, seppure in maniera differente, in ragione del diverso contenuto denigratorio e diffamatorio delle rispettive espressioni indirizzate al direttore di gara; quanto all'entità della sanzione, si ritiene, comunque, di dover tener conto del comportamento confessorio tenuto dagli incolpati.

Per quanto concerne il sodalizio incolpato, occorre evidenziare che quest'ultimo ha sostenuto di essere impossibilitato ad esercitare, nella fattispecie, un effettivo controllo sul comportamento dei propri tesserati, dissociandosi, comunque, dalle condotte di questi ultimi.

L'A.S.D. PALLAVOLO CUNEO sottolineava, inoltre, di essere intervenuta immediatamente per attenuare le conseguenze dannose derivanti dal comportamento dei propri tesserati, ordinando loro la rimozione degli scritti in questione e richiamandoli ad un comportamento maggiormente rispettoso delle regole.

Nonostante ciò, l'esplicita ammissione dei fatti ad opera degli indagati determina, ex art. 76 Reg. Giur., la conseguente responsabilità, seppur indiretta, del Sodalizio incolpato, potendo i comportamenti di quest'ultimo, in precedenza evidenziati, incidere soltanto per quanto concerne l'attenuazione della gravità del fatto e, quindi, la quantificazione della sanzione.

P. Q. M.

il Tribunale Federale delibera di irrogare:

- la sanzione della sospensione da ogni attività federale al Sig. B. V. per mesi 4 (quattro) decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate;
- la sanzione della sospensione da ogni attività federale al Sig. T. F. per mesi 3 (tre) decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate;



- la multa di € 100,00 (cento/00) a carico della A.S.D. PALLAVOLO CUNEO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, addì 12 Marzo 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Marzo 2026